

ALLEGATO "_C_" ALL'ATTO DEL NOTAIO TERESA LOMONACO DI
MERCATO SAN SEVERINO IN DATA 18 DICEMBRE 2023, REP. N.
6.524/3.585

* * *

REGOLAMENTO DEL "RAMO ETS" CARITAS SALERNO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

* * *

Articolo 1. Denominazione - Sede - Durata - Regolamento

E' costituito dalla Fondazione di religione e di culto
"CARITAS SALERNO" un "ramo ETS" denominato "**CARITAS
SALERNO**", con sede in Salerno, via Bastioni n. 4, duraturo
fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi,
"CTS"), l'ente ecclesiastico denominato "**CARITAS SALERNO**"
(d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora
in poi, "Regolamento") per il proprio "ramo ETS" per lo
svolgimento delle attività di interesse generale previste
dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto
della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici
come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana.

Articolo 2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di
interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse
Generale"):

- * interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- * interventi e prestazioni sanitarie;

- * prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;

- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- * organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;

- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

* agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 4. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, commi 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

Articolo 5. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dalla somma di denaro di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Articolo 6. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dall'Arcivescovo della Diocesi di Salerno Campagna e Acerno, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7. Scritture contabili e bilancio

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

7.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio

e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 8. Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

Articolo 9. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 10. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Articolo 11. Lavoro volontario

11.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

11.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) il Consiglio di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 12. Poteri di gestione e di rappresentanza

12.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal Consiglio di amministrazione che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto

canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dallo Statuto.

12.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Le funzioni e le competenze dell'Organo di Controllo disciplinato dall'art. 30 del CTS sono svolte dal Collegio dei Revisori della Fondazione CARITAS SALERNO, di cui all'art. 7 dello Statuto, limitatamente alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, 3 e 14 del presente Statuto. Il Collegio dei Revisori ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione limitatamente agli argomenti all'ordine del giorno relativi agli artt. 2, 3 e 14 del presente Statuto.

Articolo 13. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana nonché dello Statuto e del Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione dell'Arcivescovo Mons. Andrea BELLANDI n. 66/2019 del 2 dicembre 2019, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

Articolo 14. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

Articolo 15. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di amministrazione osservando le norme previste dallo Statuto e dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

F.to: Antonio Romano, Emili Barbara teste, Elena Marino teste, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.)

[illegible]